

**DELIBERA N. 56/20**

**XXXXX XXXXX / SKY ITALIA  
(GU14/187741/2019)**

**Corecom Lombardia**

NELLA riunione del Corecom Lombardia del 15/04/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTO il testo della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 7 novembre 2013, n. 63 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXXX XXXXXX del 11/10/2019 acquisita con protocollo n. 0433683 del 11/10/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

Nell'istanza presentata in data 11 ottobre 2019, la sig.ra XXXXX XXXXX lamenta: "Ho inoltrato regolare disdetta per risoluzione del rapporto contrattuale e nonostante i pagamenti sono regolari ricevo intimazione di pagamento mediante sms. Allego p e c". Alla luce di tali contestazioni, l'istante formula le seguenti richieste: - Annullamento della posizione debitoria; - Indennizzo per mancata risposta a pec del 5.08.2019; l'istante quantifica i rimborsi e gli indennizzi richiesti in complessivi euro 500,00.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore non ha presentato memorie, né documenti nei termini previsti dal Regolamento di cui alla Delibera 203/18/CONS.

### **3. Motivazione della decisione**

In linea generale l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità. Nel merito, si ritiene che le richieste formulate dalla parte istante non possano essere accolte, neppure parzialmente per le motivazioni che seguono. Parte istante lamenta la ricezione di intimazioni di pagamenti da parte di Sky Italia Srl, nonostante la risoluzione del rapporto contrattuale e la regolarità dei pagamenti. Tuttavia nessuna documentazione idonea a provare quanto contestato è stata prodotta dall'utente. Non è stata infatti fornita prova della richiesta di disdetta, né degli avvenuti pagamenti, né tantomeno delle fatture da stornare al fine di azzerare la posizione debitoria. Inoltre nessuna pec di contestazione è stata allegata alla procedura. Com'è noto, in base all'art. 2697 cc, "chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda". Alla luce di ciò, si rileva che la parte istante non ha adempiuto al proprio onere probatorio sia relativamente alla richiesta di azzeramento della posizione debitoria, sia con riguardo alla mancata risposta al reclamo asseritamente inviato tramite pec.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. 1. Si rigetta l'istanza presentata dalla sig.ra XXXXX XXXXX nei confronti della società Sky Italia srl per le motivazioni di cui in premessa. Si dispone la compensazione tra le parti delle spese relative alla presente procedura.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 15 aprile 2020

IL PRESIDENTE